



Provvedimento n. **959**

Del 14/08/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-02 2025/5

Oggetto: DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' COATTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 52-OCTIES DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I., ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA, CON DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA', A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DELLE AREE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 3.005,18 KWP, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BEVANO SNC, LOC.CASTIGLIONE DI RAVENNA (RA) - PROMOTORE - SOCIETA' LUMALIGHT DI MARCO E LUCA PANZAVOLTA E C. S.N.C., CON SEDE LEGALE A CLASSE (RA), P.IVA E C.F.: 02741500397 - OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO COSTITUITE DA: NUOVA LINEA ELETTRICA MT IN CAVO INTERRATO, NUOVA CABINA SECONDARIA N. 759778 DENOMINATA "EAR FTV" E POTENZIAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE TRAMITE LA RICOSTRUZIONE TRATTI DI LINEA ELETTRICA MT AEREA (TICA 348919353)

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Previa istruttoria del sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità con la quale

Si informa

- che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-495 del 29/01/2025 emessa da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, è stata disposta l'autorizzazione alla Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta e C. Snc con sede legale in via Vitale Valvassori, 32 – 48124 Ravenna (RA) - P. IVA 02741500397, alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3.005,18 kWp, sito in Comune di Ravenna, via Bevano snc, loc. Castiglione di Ravenna (RA) identificato al Foglio n. 130, sezione Savio, particelle 155, 39, e alla realizzazione di una nuova linea elettrica MT in cavo interrato, per una lunghezza di 150 m e nuova Cabina Secondaria n. 759778 denominata "EAR FTV" e potenziamento della linea elettrica esistente tramite la ricostruzione tratti di linea elettrica MT aerea (TICA 348919353) ricadenti in Comune di Ravenna loc. Castiglione di Ravenna e in Comune di Cervia loc. Castiglione di Cervia;

- che con la predetta Determinazione l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera e ha contestualmente apposto il vincolo preordinato all'asservimento, indifferibilità ed urgenza delle opere sulle aree interessate dalla linea di connessione alla rete di distribuzione relativamente ai mappali così come esplicitati nell'ultima versione, approvata, del piano particellare predisposto da e-distribuzione S.p.A. di cui all'Allegato 1) al presente provvedimento;

- che con istanza assunta al protocollo provinciale n. 3009 del 30/01/2025, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna ha trasmesso l'Autorizzazione Unica all'Ufficio Espropri di questa

Provincia in qualità di ente espropriante, nel rispetto delle previsioni della L.R. n. 37/2002 e successive modificazioni;

- che come riportato nello schema di accordo Produttore - e-distribuzione S.p.A. di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento, "il Produttore, con l'accettazione del preventivo per la connessione redatto da e-distribuzione tenuto conto di quanto disposto dalla Delibera ARG/elt n. 99/08, si è impegnato a richiedere le autorizzazioni riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione (di seguito "Impianto), nonché ad acquisire, anche nell'interesse di e-distribuzione, le relative servitù di elettrodotto" – "L'Impianto sarà costruito da e-distribuzione ed entrerà a far parte della rete elettrica di distribuzione e sarà, quindi, da quest'ultima esercito";

Si riferisce

- che la Provincia di Ravenna ha inviato alle Ditte proprietarie coinvolte, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, la comunicazione di avvenuto deposito della determinazione di ARPAE n. DET-AMB-2025-495 con la quale si dichiara la pubblica utilità dell'opera predetta, nonché l'apposizione del vincolo espropriativo con variante urbanistica e deposito della stessa (art. 17 DPR n. 327/2001 e art. 18 L.R. n. 37/2002);

- che entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 37/2002 e successive modificazioni, sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Ditta proprietaria Maria Maltoni con nota assunta al protocollo della Provincia al n. 13851/2025;
- Ditta proprietaria Verdiana Massi con nota assunta al protocollo della Provincia al n. 13853/2025;
- Ditta proprietaria Paride Matassoni con nota assunta al protocollo della Provincia al n. 13958/2025;
- Ditta proprietaria Merloni Paola con note assunte al protocollo della Provincia ai nn. 14669/2025 e 14671/2025;
- Ditta proprietaria Fabbri Federica con nota assunta al protocollo della Provincia al n. 15122/2025;
- Ditta proprietaria Nanni Lidia con nota assunta al protocollo della Provincia al n. 15884/2025;

- che tali osservazioni sono state trasmesse alla Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc con note PG nn. 14517/2025 - 15060/2025 - 15871/2025 - 16463/2025;

Si rappresenta

- che il Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc ha pertanto avviato negli scorsi mesi contatti informali con le ditte interessate per l'acquisizione bonaria della servitù di elettrodotto, ma, nonostante i tentativi effettuati, non è stato possibile ottenere l'accordo bonario con tutti i proprietari delle aree coinvolte;

- che con nota assunta al protocollo provinciale n. 17301 del 10/06/2025, il Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc ha presentato istanza per l'emanazione in favore di e-distribuzione S.p.A. (Beneficiario) del decreto impositivo di servitù coattiva delle aree indicate nell'elenco estratto dal Piano particellare allegato all'istanza, di cui all'Allegato 3) al presente provvedimento, necessarie per la realizzazione, gestione e

manutenzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto, poiché non è stato possibile raggiungere un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi;

- che tutte le prescrizioni richieste da e-distribuzione S.p.A., inerenti alla servitù aerea e interrata, sono elencate nel modello di servitù di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento;

- che ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, l'opera riveste carattere d'urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del predetto D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, e risulta necessaria ai fini della realizzazione dell'intervento, così come specificato nella summenzionata nota della Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc prot. n. 17301/2025 e nel suddetto provvedimento di Arpae DET-AMB-2025-495 del 29/01/2025;

- che tra l'altro l'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, stabilisce che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere d'urgenza tale da non consentire l'applicazione dell'art. 20 del predetto D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, il decreto di servitù può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione provvisoria dell'indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità;

- che ai sensi delle vigenti leggi in materia, gli oneri relativi al procedimento di asservimento coattivo sono a carico della Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc, in qualità di Promotore dell'asservimento stesso;

- che ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, il decreto di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;

- che l'imposizione di servitù aerea e/o interrata coattiva è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, e pertanto la valutazione dell'indennità è stata effettuata dalla Società proponente ai sensi degli artt. 36, 44 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, così come indicato nell'Allegato 3) al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

1. A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., CON SEDE LEGALE A ROMA (RM) IN VIA DOMENICO CIMAROSA 4, P.IVA 16844561009, È DISPOSTA LA SERVITÙ INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO di aree interessate dalla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3.005,18 kWp, sito in Comune di Ravenna, via Bevano snc, loc. Castiglione di Ravenna (RA) e relativo elettrodotto di connessione ricadente in Comune di Ravenna loc. Castiglione di Ravenna e in Comune di Cervia loc. Castiglione di Cervia, meglio individuate nel Piano Particellare di cui all'Allegato 3) al presente provvedimento. L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del

D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioè che il presente provvedimento, a cura del Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc con sede legale in Vitale Valvassori 32, 48124 Classe (RA), P.IVA e C.F. 02741500397, venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati;

2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITÙ AEREA E INTERRATA prevede tutte le prescrizioni elencate nel modello di servitù di cui all'Allegato 2) al presente provvedimento;

3. A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., CON SEDE LEGALE A ROMA (RM) IN VIA DOMENICO CIMAROSA 4, P.IVA 16844561009, È ALTRESÌ DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di 180 (centottanta) giorni lavorativi a decorrere dal verbale di immissione in possesso, delle aree interessate dalla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 3.005,18 kWp, sito in Comune di Ravenna, via Bevano snc, loc. Castiglione di Ravenna (RA) e relativo elettrodotto di connessione ricadente in Comune di Ravenna loc. Castiglione di Ravenna e in Comune di Cervia loc. Castiglione di Cervia, meglio individuate nel Piano Particellare di cui all'Allegato 3) al presente provvedimento. È facoltà di E-DISTRIBUZIONE S.P.A., di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;

4. LE INDENNITÀ PROVVISORIE da corrispondere agli aventi diritto per la servitù inamovibile di elettrodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, è stabilita nel Piano Particellare di cui all'Allegato 3) al presente provvedimento. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, poiché l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini e formalità e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001;

5. IL PRESENTE DECRETO è trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese del Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc, nonché pubblicato per estratto, a cura di questa Provincia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

6. LA SOCIETÀ LUMALIGHT DI MARCO E LUCA PANZAVOLTA & C SNC provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati;

7. I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETÀ LUMALIGHT DI MARCO E LUCA PANZAVOLTA & C SNC provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo

caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dal Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc a questa Provincia alla casella di posta elettronica certificata (provra@cert.provincia.ra.it);

8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Provincia (provra@cert.provincia.ra.it) e per conoscenza al Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc, l'eventuale condivisione delle indennità provvisorie di servitù inamovibile di elettrodotto ed occupazione temporanea. Questa Provincia, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennità predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennità accettate dagli aventi diritto, che sarà effettuato a cura del Promotore Società LUMALIGHT di Marco e Luca Panzavolta & C Snc nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;

9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE DITTE PROPRIETARIE sulle indennità provvisorie di servitù inamovibile di elettrodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questa Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- a. Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, produrre a questa Provincia, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b. Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001.

10. DI DARE ATTO che con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-495 del 29/01/2025 emessa da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, richiamata in premessa, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo;

11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo è l'Ing. Paolo Nobile, Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Ravenna;

12. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto.

Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 861 del 18/07/2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____